



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 97 / 30.09.2010
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 26 / 30.03.2011
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 86 / 28.07.2011
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 28 / 25.03.2013
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 37 / 27.05.2014
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 43 / 28.09.2015
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 4 / 27.02.2018
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 20/ 04.05.2018

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

INDICE

TITOLO I – Oggetto del regolamento e definizioni

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Definizioni

TITOLO II - L'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali

Articolo 3 – Elementi di composizione del dehors

Articolo 4 – Durata dell'occupazione

Articolo 5 – Criteri generali di collocazione

Articolo 6 – Criteri generali di realizzazione

Articolo 7 – Autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo

Articolo 8 – Gruppo tecnico

Articolo 9 – Proroga dehors stagionali

Articolo 10 – Rinnovo dehors stagionali

Articolo 11 – Attività

Articolo 12 – Revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehors

Articolo 13 - Danni arrecati

Articolo 14 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 15 – Pagamento della tassa occupazione suolo pubblico

Articolo 16 – Pagamento della tassa smaltimento rifiuti

TITOLO III – L'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors continuativi

Articolo 17 – Durata della concessione e rinnovo

Articolo 18 – Canone

Articolo 19 – Elementi di composizione del dehors continuativo

Articolo 20 – Criteri generali di collocazione

Articolo 21 – Deposito cauzionale

Articolo 22 – Esame progetto preliminare

Articolo 23 – Gruppo tecnico

Articolo 24 – Procedure autorizzatorie

Articolo 25 – Attività

Articolo 26 – Casi di revoca della concessione

Articolo 27 – Danni arrecati

Articolo 28 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

TITOLO IV – Sistema sanzionatorio e disposizione transitorie e finali

Articolo 29– Sistema sanzionatorio

Articolo 30 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza.

Articolo 2 -Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.
2. I dehors, dal punto di vista temporale si distinguono in:
 - dehors stagionale: l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo stabilito al successivo art. 4, in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva;
 - dehors continuativo: allestimento su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) posto in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva, costituente “pertinenza” dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo non superiore a sei anni ,decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico , rinnovabili di altri sei.
3. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.
- 3 bis. Risultano assoggettabili alle norme del presente regolamento, anche le occupazioni, a mezzo di dehors, di aree demaniali appartenenti al Demanio Idrico dello Stato presenti sul territorio comunale per le quali, comunque, dovranno essere acquisiti i relativi "titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna" di cui alla normativa di settore vigente.
4. Non costituiscono dehors gli elementi destinati in via prevalente ai clienti fumatori collocati in aderenza ai muri esterni o all'ingresso del pubblico esercizio costituiti da tavolini alti di forma quadrata o rotonda (max due tavolini per esercizio) e da sgabelli coordinati (max due sgabelli per ogni tavolino). Il loro posizionamento sarà comunque assoggettato ad apposita autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico rilasciata a seguito di valutazione ai sensi del Codice della Strada. Tale posizionamento non è assoggettato al rispetto del periodo di occupazione di cui al successivo art. 4.

TITOLO II – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI

Articolo 3 – Elementi di composizione del dehors

1. Gli elementi di composizione dei dehors, ammessi dal presente titolo, sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) fioriere
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) pedane;
 - e) ombrelloni;
 - f) tende a pantalera o in trazione;
 - g) impianto di illuminazione;
 - h) cestini per raccolta rifiuti;
 - i) impianti di riscaldamento e di condizionamento.
2. Gli elementi individuati al precedente comma 1., lett. d),e) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a) e sono da installarsi nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
3. Non sono ammessi, a protezione laterale dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati e non possono essere riportate scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 4 – Durata dell'occupazione

1. Ai fini e per gli effetti del presente titolo il periodo di occupazione è temporaneo e stagionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi nove per il periodo dal 25 febbraio al 25 novembre.

Articolo 5 – Criteri generali di collocazione

1. La collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione della storica Piazza del Popolo e di Via Marconi o nel caso il dehors venga realizzato in isole od aree pedonali o nelle zone ZTL del centro storico indicate con colore rosso - varco Via Pertossi e blu – varco Via Garelli nell'allegato A (o nei pressi delle aree di accesso alle stesse indicate con colore arancione). In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico.

E' parimenti vietato installare dehors nella aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone invalide.

2bis. All'interno della Piazza San Graziano potranno essere posizionati, nel rispetto del Codice della Strada, dehors stagionali di limitate dimensioni (max 35 mq) da parte degli operatori il cui esercizio pubblico sia situato direttamente in piazza o nei vicoli immediatamente confinanti con la stessa. Il posizionamento dei dehors avverrà con prelazione per i locali che siano situati direttamente sulla piazza. I dehors dovranno essere costituiti da soli tavoli, sedie ed ombrelloni. Il posizionamento potrà avvenire anche per limitati periodi di tempo. I dehors potranno essere posizionati, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di igiene e sanità, anche da parte di esercenti che già dispongano di dehors in adiacenza al proprio esercizio. I dehors posizionati all'interno della piazza dovranno essere collocati in modo tale da garantire l'agevole accesso agli edifici e alle attività presenti in piazza. Il trasporto degli alimenti andrà effettuato prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione. E' in ogni caso chiaramente fatta salva, per quanto compatibile, l'applicazione delle restanti norme del presente Regolamento.

2ter. In Piazza del Popolo i dehors stagionali potranno essere collocati nel rispetto della disciplina del commercio per Piazza del Popolo ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42/2004, approvata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Per i dehors siti a ridosso della strada che attraversa la piazza, non è obbligatorio il posizionamento della delimitazione di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento.

I dehors siti all'interno della Piazza del Popolo (zona pedonale) dovranno essere costituiti da soli tavoli, sedie ed ombrelloni ed eventualmente delimitati da fioriere (in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del presente Regolamento).

I dehors potranno essere posizionati all'interno della piazza, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di igiene e sanità, anche da parte di esercenti che già dispongano di dehors in adiacenza al proprio esercizio (lato strada). Nel caso, per raggiungere il dehors, fosse necessario l'attraversamento della strada da parte dell'esercente, il trasporto degli alimenti andrà effettuato prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione. E' in ogni caso chiaramente fatta salva, per quanto compatibile, l'applicazione delle restanti norme del presente Regolamento.

Nel caso di svolgimento nella piazza di eventi, manifestazioni, concerti e simili, l'Amministrazione potrà richiedere con congruo preavviso, all'esercente la rimozione parziale o totale o lo spostamento del dehors per il tempo necessario allo svolgersi dell'evento e all'eventuale montaggio o smontaggio delle strutture. Trovano altresì applicazione gli altri casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione previsti all'art. 12 del presente regolamento.

2 quater. In Via Marconi i dehors stagionali potranno essere collocati nel rispetto della apposita disciplina del commercio ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42/2004, approvata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici. I dehors potranno trovare collocazione lato negozi e sulla passeggiata a lago. I dehors siti sulla passeggiata a lago (zona pedonale) dovranno essere costituiti da soli tavoli, sedie ed ombrelloni. L'occupazione sarà soggetta al rilascio di concessione demaniale. I dehors potranno essere posizionati sulla passeggiata, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di igiene e sanità, anche da parte di esercenti che già dispongano di dehors in adiacenza al proprio esercizio (lato strada). Per i dehors posti sulla passeggiata per i quali sarà necessario l'attraversamento della strada da parte dell'esercente, il trasporto degli alimenti andrà effettuato prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione e l'attraversamento da parte degli operatori dovrà avvenire nel rispetto del C.d.S.. Nel caso di svolgimento sulla passeggiata di eventi, manifestazioni, concerti e simili, l'Amministrazione potrà richiedere con congruo preavviso, all'esercente la rimozione parziale o totale o lo spostamento del dehors per il tempo necessario allo svolgersi dell'evento e all'eventuale montaggio o smontaggio delle strutture. Trovano altresì applicazione gli altri casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione previsti all'art. 12 del presente regolamento. E'

in ogni caso chiaramente fatta salva, per quanto compatibile, l'applicazione delle restanti norme del presente Regolamento.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del gruppo tecnico di cui al successivo art.8.

All'interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall'art. 140 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del dehors occultati la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Municipale.

Ad eccezione della zona a lago e più specificatamente da Via Poli a L.go Duca d'Aosta, sulla sede stradale di vie ad alto scorrimento (Via Sempione, via Cantoni, via Roma (tratto Via Cantoni- Via Piave), via Turati, via Mazzini, via Torino via Milano, C.so Liberazione, via Vittorio Veneto, Viale Baracca) non è ammessa alcuna forma di occupazione della sede stradale.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purchè sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,50; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiori a metri 1.50, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso.

A giudizio del gruppo tecnico di cui al successivo art. 8 in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.

In ogni caso, fatte salve le limitazioni imposte o richiamate al riguardo con il presente titolo, la collocazione di dehors stagionali in Corso della Repubblica viene così disciplinata:

- a) tratto da C.so Cavour a via Gramsci: sugli stalli di sosta;
- b) tratto da via Gramsci a Via Matteotti: area ad uso pubblico sotto il porticato oppure sugli stalli di sosta (purchè la collocazione sia compatibile con le norme del C.d.S.);
- c) tratto da via Matteotti a piazzale Duca d'Aosta: sul marciapiede, lato più prossimo alla carreggiata veicolare.

Il dehors collocato dalle strutture ricettive quale spazio di sosta e ristoro della clientela, dovrà essere posizionato in aderenza al fabbricato sede della struttura stessa, fatto salvo il rispetto delle norme di circolazione stradale.

Il gruppo tecnico valuterà caso per caso le circostanze in cui si richieda la collocazione del dehors in particolari contesti non precisamente inquadrabili nelle casistiche citate nel presente articolo o comunque problematiche.

4. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento.
5. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.

6. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi non sono previsti limiti d'area specifici; l'occupazione sarà valutata dal gruppo tecnico di cui al successivo art. 8 in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente ed alla tipologia proposta.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.
8. Comportando la collocazione del dehors un incremento dei numeri dei posti a sedere, dovrà essere valutata dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. la congruità delle unità igieniche presenti nel locale e la potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2008 n°2/R.
9. Di norma la lunghezza del dehors non potrà eccedere il limite dell'esercizio pubblico. Qualora l'occupazione con dehors si estendesse in spazi limitrofi dovranno essere ottenuti i permessi di:
 - a) Titolari degli esercizi commerciali, qualora il dehors si vada a collocare/estendere in corrispondenza di ingressi o di vetrine o di altre attrezzature (es. bacheche, vetrinette) degli stessi.
 - b) Proprietario o amministrazione condominiale, qualora l'occupazione con dehors si vada ad estendere in corrispondenza di altra proprietà (es. ingressi condominiali, finestre o altri punti luce, recinzioni, ecc.).
10. L'ottenimento del suddetto permesso non è richiesto qualora il dehors venga collocato ad una distanza di almeno mt.3,00 dall'esercizio commerciale o dalla proprietà la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.
11. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dal dehors.

Articolo 6 – Criteri generali di realizzazione

1. Delimitazione dell'area.

- 1.1 Di norma non sono ammesse delimitazioni del dehors. Tuttavia, per motivi di natura igienico-sanitaria, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, dovrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non inferiore a 100 cm. e non superiore a 180 cm. con le seguenti modalità:
 - a) barriera non superiore a 60 cm. con l'aggiunta di barriera trasparente in vetro;
 - b) barriera non superiore a 60 cm. e fioriere interne di altezza minima, compresa l'essenza a dimora di cm. 100.

Nei casi dubbi, il Gruppo tecnico di cui al successivo art.8, dovrà effettuare valutazione sull'intensità del traffico nella zona in cui si intende posizionare il dehors. Inoltre potrà essere collocata barriera di protezione nel caso di documentati motivi di sicurezza da valutarsi da parte del suddetto Gruppo tecnico.

In ogni caso detta protezione non potrà essere unita in alcun modo agli elementi di copertura del dehors.

2. Pavimentazione dell'area.

- 2.1 Nelle zone pedonali del centro storico come delimitato dallo strumento urbanistico generale laddove sia presente pavimentazione lapidea non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. In tal caso l'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana, di dimensioni massime di m. 18 x 4.50, realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabile, con esclusione di altri materiali. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza ed a garanzia della totale amovibilità delle stesse.
- 2.2 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purchè risultino semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie pubblica. Le pedane saranno realizzate esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabili, con esclusione di altri materiali.
- 2.3 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

3. Elementi di arredo.

- 3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nelle zone pedonali, specificatamente individuate come piazze, vie vicoli, come delimitato dallo strumento urbanistico generale, tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento. Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere in materiale disinfettabile e, in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere.
- 3.2 Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.
- 3.3 Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
- 3.4 Fioriere: L'impiego di fioriere a delimitazione del dehors non è ammesso in tutto il territorio comunale, fatta eccezione il caso in cui siano collocate all'interno delle barriere di delimitazione; l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non dovrà superare in ogni caso mt. 1.80 come previsto al precedente punto 1.1.
- 3.5 Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area del dehors e le eventuali strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici antichizzate tipo ferromicaceo di colore grigio scuro.
- 3.6 Di norma per il riscaldamento del dehors dovrà essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo avveduto e prudente degli impianti di riscaldamento dei dehors stagionali è ammesso, con esclusione delle lampade a

gas (cosiddetti “funghi”) e di qualunque altro sistema di riscaldamento che impieghi le bombole o altri sistemi di induzione a gas. Con le medesime prescrizioni potranno essere collocati impianti di condizionamento. Gli impianti dovranno possedere conformi certificazioni.

4. Elementi di copertura: tende.

- 4.1 La copertura dei dehors è sempre richiesta con esclusione di dehors su percorsi porticati. Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore. Qualora la copertura con tenda non sia ancorabile al filo di fabbrica dell’edificio per documentati motivi, il sostegno potrà essere costituito da struttura metallica con ancoraggio a terra. L’impiego delle tende a pantalera è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all’interno delle gallerie e dei percorsi porticati.
- 4.2 Non è consentito l’abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.
- 4.3 Sulle tende possono essere collocate solo scritte relative all’attività equiparabili all’insegna che dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente in materiale di pubblicità.

5. Elementi di copertura: ombrelloni.

- 5.1 Dovranno essere di forma quadrata o rettangolare ed avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale.

L’impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano; in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall’occupazione autorizzata.

In particolare, per i centri storici e per tutti gli ambiti di pregio ambientale e quindi sottoposti a vincolo è ritenuta adatta una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Le coperture dovranno essere facilmente pulibili e non presentare incavi o anfratti in cui si possa accumulare polvere e di difficile pulizia.

Eventuali scritte o simboli pubblicitari potranno essere collocati esclusivamente sulla mantovana laterale degli ombrelloni.

- 5.2 Di norma non è ammesso l’uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. In casi particolari, fermo restando ogni altra prescrizione o indicazione in merito, per evidenti ragioni oggettive, a seguito di motivata e documentata richiesta, il Gruppo tecnico di cui al successivo art. 8 potrà fornire il consenso alla collocazione di coperture composite, e cioè in parte con tenda a pantalera e in parte con ombrelloni.”

6. Varie:

- 6.1 In casi particolari, dove si presentasse la possibilità di un progetto d’area integrato (ad esempio la realizzazione di tutti i plateatici di una stessa via o piazza) verranno tenute in considerazione strutture nuove appositamente progettate in funzione dell’ambiente urbano di inserimento, purchè l’inserimento di tali manufatti nel contesto, per quanto riguarda forma, volume, colore e materiali, sia corretto.

Articolo 7 – Autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale su suolo pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale domanda in bollo. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa che rilascia l'autorizzazione stessa previo parere del Gruppo Tecnico di cui all'art. 8. La formale domanda di autorizzazione dovrà essere preceduta da un progetto preliminare che verrà esaminato dal Gruppo Tecnico. Il parere del Gruppo Tecnico non è vincolante per gli altri soggetti tenuti ad esprimersi per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui ai successivi commi.

2. Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga dell'autorizzazione ovvero della revoca;
- c) non accompagnate dal pagamento della relativa tassa o con tassa pagata parzialmente.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario produrre la seguente documentazione:

- a) progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché indicata la disciplina di sosta o di divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico e/o degli attraversamenti pedonali;
- b) relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni - elementi di illuminazione – fioriere - cestini ecc.);
- c) fotografie a colori (formato minimo 9x12), frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l'installazione del dehors;
- d) atto di consenso del proprietario o del condominio quando il dehors comporti l'ancoraggio di elementi a pareti condominiali o di proprietà di terzi;
- e) atto di consenso dei proprietari e/o dell'amministrazione dello stabile e/o del titolare di altro esercizio commerciale adiacente, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi così come definiti dall'art.5 c. 9 e 10.
- f) copia di documento di identità in corso di validità;
- g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di condizionamento saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;
- h) valutazione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. attestante la congruità delle unità igieniche presenti nel locale e la potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2008 n° 2/R.

Nelle more dell'adozione della disciplina del commercio per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136 del del D.Lgs. 42/2004, i progetti per la realizzazione di nuovi dehors o per la modifica di quelli esistenti in tali zone, dovranno essere sottoposti al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio. La stessa avrà il compito di valutare il progetto al fine di garantire il corretto inserimento ambientale del dehors in esame anche in rapporto ai dehors limitrofi o comunque siti nelle vicinanze, autorizzati all'entrata in vigore del DPR 31/2017, valutando le caratteristiche di materiali, colori ed elementi di delimitazione e di copertura.

4. In caso di installazione a ridosso o in prossimità di edifici di interesse storico-artistico vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. l'autorizzazione è

subordinata al parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

5. *Abrogato*

6. *Abrogato*

7. *Abrogato*

8. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti al comma 2 lettera c) del presente articolo, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 1 e 3 del presente articolo a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari a 3 volte la tassa da corrispondere a favore della Città di Arona. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio contestate per la violazione di disposizione normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo della fidejussione per il dehors sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva.

9. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione della TOSAP, al Settore Viabilità e Traffico, al Comando di Polizia Municipale, al Settore Urbanistica ed eventualmente al Settore Gestione Verde.

9 bis. Nel caso di posizionamento del dehors su area demaniale, in luogo della richiesta di cui al comma 3, dovrà essere presentata apposita richiesta di concessione demaniale.

10. L'allestimento di dehors aperti destinati a soddisfare esigenze temporanee stagionali non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa se ricadenti su suolo pubblico.

11. Oltre alla documentazione sopra indicata, per la realizzazione di nuovo dehors stagionale o per l'ampliamento del dehors già autorizzato l'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già in attività, dovrà presentare apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale. Nel caso di dehors annesso a nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista invece la presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06.

12. A seguito di autorizzazione l'installazione di nuovo dehors o la sua modifica dovrà avvenire sotto la direzione di tecnico abilitato che, in caso di mancata differente espressa designazione preventivamente comunicata al Comune, coinciderà con colui che ha sottoscritto il progetto presentato. Al termine dell'installazione, tale tecnico attesterà la conformità del dehors a quanto previsto nell'atto autorizzativo.

Articolo 8 – Gruppo tecnico

1. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposta a parere di apposito Gruppo tecnico. Tale gruppo vedrà la partecipazione di almeno un responsabile (o suo delegato) per ognuno dei settori comunali competenti in materia di Arredo, Viabilità/Polizia Locale e Attività Economiche e Produttive e sarà integrato dal

responsabile (o suo delegato) del Settore Gestione Verde nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.

Articolo 9 – Proroga dehors stagionali

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'occupazione di cui si chiede proroga. Resta fermo che la proroga potrà essere richiesta unicamente nell'ambito del periodo di cui all'art. 4.

Articolo 10 – Rinnovo dehors stagionali

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata fatta salva la sussistenza delle condizioni verificate in sede di rilascio.
2. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui alle lettere d), e) del comma 3 dell'art. 7. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione sono stabiliti in giorni 30.
3. I titolari di dehors stagionali in sede di rinnovo non sono tenuti a presentare la segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione
4. Dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in caso di affidamento a terzi, al Comando di Polizia Locale, al Settore Urbanistica ed eventualmente al Settore Gestione Verde.
5. Per il rinnovo di concessioni demaniali, nel caso di dehors siti su tali aree, si fa rimando alla specifica disciplina normativa.

Articolo 11 – Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
2. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di bevande od alimenti ivi compreso banco/frigo per gelati e/o prodotti similari.
3. Nei dehors è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 38 del 2006 nonché di quelli temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle

persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell'esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
6. Per l'utilizzo del dehors occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Articolo 12 – Revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehors.

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi manifestazioni, lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del titolo autorizzativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell'autorizzazione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.
 - b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in detrazione alla tassa dell'anno successivo.
4. Nel caso di revoca, il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa deve darne comunicazione all' Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in caso di affidamento a terzi, al Comando di Polizia Locale, al Settore Urbanistica ed eventualmente al Settore Gestione Verde.

Articolo 13 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al

titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'autorizzazione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per i periodi feriali dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

Articolo 15 – Pagamento della tassa occupazione suolo pubblico

1. La tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area sulla quale il titolare dell'autorizzazione è autorizzato a collocare gli elementi descritti all'art. 3.
2. Le modalità ed i termini di pagamento della tassa sono riportati nel vigente Regolamento T.O.S.A.P.
3. In caso di mancato o parziale versamento della tassa da parte dei soggetti autorizzati all'occupazione, la tassa non corrisposta viene maggiorata delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

Articolo 16 – Pagamento della tassa smaltimento rifiuti

1. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Le modalità di denuncia, del versamento della tassa giornaliera di smaltimento e dell'iscrizione ai ruoli della relativa tassa sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 507/93 e riportate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

TITOLO III – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS CONTINUATIVI

Articolo 17 – Durata della concessione e rinnovo

1. Le occupazioni con dehors continuativi sono soggette a concessione di occupazione di suolo pubblico. La stessa è rilasciata per un periodo non superiore a sei anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione e può essere rinnovata di altri sei anni, previa presentazione di apposita istanza.
2. Decorso i termini di cui al comma precedente se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo provvederà a rinnovare l'autorizzazione con il rinnovo dei canoni di cui al successivo art. 18, fissando i nuovi canoni concessori; qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso.

Articolo 18 – Canone

1. L'occupazione con dehors continuativo è assoggettata, oltre che alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed alla TARSU anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio
2. Viene definito canone di concessione non ricognitorio la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l'uso particolare del suolo pubblico. Per brevità tale termine viene indicato semplicemente "canone"
3. L'entità dell'importo del canone annuo, per metri quadrati, viene definito, tenendo conto dell'area interessata, con determinazione del responsabile del competente settore con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base degli importi minimi e massimi così come definiti dalla banca dati dell'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio con riguardo alle occupazioni di tipo commerciale, incrementati annualmente sulla base degli indici ISTAT
4. La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati. La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura
5. Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere effettuato mediante versamento in favore della Tesoreria del Comune di Arona
6. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di concessione dell'area richiesta. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone; i periodi inferiori si trascurano: il termine di versamento nel caso di unica soluzione è il 31 gennaio, mentre nel caso di rateazione, i termini sono 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
7. Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e, alla seconda rata del canone non corrisposta, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si procederà alla revoca dell'atto di concessione

da parte dell'organo che lo ha rilasciato ed escusse le quote di canone non versate e le spese di rimozione sostenute dal Comune, decurtando l'importo dal deposito cauzionale previsto dal successivo art. 21.

Articolo 19 –Elementi di composizione del dehors continuativo

1. Gli elementi di composizione dei dehors, ammessi dal presente titolo, sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) elementi di delimitazione;
 - c) pedane;
 - d) elementi di copertura e riparo (ombrelloni o tende a pantalera o in trazione)
 - e) impianto di illuminazione;
 - f) elementi accessori: cestini per i rifiuti, impianti di diffusione sonora, impianti di riscaldamento e di condizionamento.
2. Sono ammissibili dehors continuativi aperti con strutture simili a quelle previste nel titolo II art. 6 del presente Regolamento per i dehors stagionali e con i criteri di realizzazione indicate in detto articolo.
3. Sono ammissibili altresì dehors continuativi chiusi. I dehors chiusi possono essere realizzati a partire dalle strutture di base dei dehors stagionali e secondo le linee guida definite nella disciplina del commercio ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42/2004. Nel caso di posizionamento di dehors continuativi chiusi in zona pedonale del centro storico sarà consentito il posizionamento di pedana anche laddove sia presente pavimentazione lapidea.
4. Non sono ammissibili dehors continuativi costituiti da soli tavoli e sedie e relativi elementi di copertura.
5. Nei dehors continuativi aperti e chiusi di norma per il riscaldamento del dehors dovrà essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo, avveduto e prudente, degli impianti di riscaldamento è comunque ammesso con esclusione delle lampade a gas (cosiddetti "funghi") e di qualunque altro sistema di riscaldamento che impieghi le bombole o altri sistemi di induzione a gas. Con le medesime prescrizioni potranno essere collocati impianti di condizionamento. Gli impianti di riscaldamento o condizionamento dovranno possedere conformi certificazioni e, nel caso di dehors chiusi, dovranno essere rispettati i requisiti minimi di cui al D.Lgs. 192/2005 ed alla L.R. 13/2007 e s.m. e i.

Articolo 20 – Criteri generali di collocazione

1. Collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso di cui l'esercente abbia la disponibilità. In ogni caso i dehors continuativi non potranno essere collocati o estendersi davanti ad altra proprietà o davanti ad altri esercizi.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione del caso in cui il dehors venga realizzato in isole od aree pedonali o nelle zone ZTL del centro storico indicate con colore rosso varco Via Pertossi e blu – varco Via Garelli nell'allegato A (o nei pressi delle aree di accesso alle stesse indicate con colore arancione). In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione”

Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico.

E' parimenti vietato installare dehors nella aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone invalide.

2 bis. In Via Marconi i dehors continuativi potranno essere collocati nel rispetto della apposita disciplina del commercio ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42/2004, approvata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici. Sulla passeggiata a lago (zona pedonale) non sono ammessi dehors continuativi.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del gruppo tecnico di cui al successivo art. 23.

All'interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall'art. 140 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del dehors occultati la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Locale.

Ad eccezione della zona a lago e più specificatamente da Via Poli a L.go Duca d'Aosta, sulla sede stradale di vie ad alto scorrimento (Via Sempione, via Cantoni, via Roma (tratto Via Cantoni- Via Piave), via Turati, via Mazzini, via Torino, via Milano, C.so Liberazione, via Vittorio Veneto, Viale Baracca) non è ammessa alcuna forma di occupazione della sede stradale.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,50; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 1.50, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso.

A giudizio del gruppo tecnico di cui al successivo art. 23 in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.

Non è ammessa la collocazione di dehors continuativi:

- in Piazza del Popolo,
- in Piazza San Graziano (se non a ridosso dell'esercizio),
- in C.so Cavour e nei vicoli del centro storico.

La collocazione di dehors in Corso della Repubblica viene così disciplinata:

- a) tratto da C.so Cavour a via Gramsci: sugli stalli di sosta (purché la collocazione sia compatibile con le norme del C.d.S.)
- b) tratto da via Gramsci a Via Matteotti: sugli stalli di sosta (purché la collocazione sia compatibile con le norme del C.d.S.)
- c) tratto da via Matteotti a piazzale Duca d'Aosta: sul marciapiede, lato più prossimo alla carreggiata veicolare.

Il dehors collocato dalle strutture ricettive quale spazio di sosta e ristoro della clientela, dovrà essere posizionato in aderenza al fabbricato sede della struttura stessa, fatto salvo il rispetto delle norme di circolazione stradale.

Il gruppo tecnico valuterà caso per caso le circostanze in cui si richieda la collocazione del dehors in particolari contesti non precisamente inquadrabili nelle casistiche citate nel presente articolo o comunque problematiche

4. Nel caso in cui il dehors venga a collocarsi sulla sede stradale in posizionamento non protetto (v. ad esempio stalli di sosta di C.so Repubblica) dovranno essere realizzate apposite opere di separazione e di difesa del dehors. A giudizio dell'Amministrazione potrà essere richiesto che le suddette opere vengano realizzate anche in altri casi oltre a quello prima citato.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione
6. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.

Articolo 21 – Deposito cauzionale

1. A titolo di garanzia per l'Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito cauzionale (mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria), prestato a favore del Comune di Arona, per una somma corrispondente ad un'annualità dell'importo del canone, da rinnovarsi annualmente, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose, per eventuali morosità nel pagamento del canone concessorio e per pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehors o all'esercizio dell'attività.

Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehors.
2. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, anche delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del dehors, dei danni causati al suolo pubblico e delle morosità.

Articolo 22 – Esame progetto preliminare

1. Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di struttura ricettiva che intenda collocare un dehors continuativo dovrà presentare all'Ufficio Polizia Amministrativa progetto preliminare dello stesso che verrà sottoposto al parere preventivo del Gruppo Tecnico di cui al successivo articolo 23.
2. Al progetto dovrà essere allegato parere preventivo del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L.
3. Il parere del Gruppo Tecnico sul progetto preliminare non è vincolante per gli altri soggetti tenuti ad esprimersi per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al successivo art. 24.

Articolo 23 – Gruppo tecnico

1. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere di apposito Gruppo tecnico di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Tale gruppo potrà essere integrato, se ritenuto necessario, dal responsabile del Settore Tributi (o suo delegato) nel caso di collocazione del dehors su area pubblica da assoggettarsi a concessione.

Art.24 – Procedure autorizzatorie

1. Il titolare dell'esercizio, ottenuto parere favorevole sul progetto preliminare, dovrà presentare, secondo la procedura e allegando la documentazione così come definite da apposita determinazione dirigenziale:
 - richiesta di permesso di costruire (così come previsto dall'art. 106 del Regolamento Edilizio)
 - richiesta di concessione di suolo pubblico.
 - apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale (per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti) o segnalazione di nuova apertura ex art. 9 L.R. 38/09 (nel caso di dehors richiesti contestualmente all'avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande)
 - notifica sanitaria all'ASL competente per territorio dell'intervento
2. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo temporaneo, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse.
3. Nelle medesime zone, per quanto concerne i progetti per la realizzazione di nuovi dehors continuativi aperti o per la modifica di quelli esistenti, nelle more dell'adozione della disciplina del commercio, dovranno essere sottoposti al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio. La stessa avrà il compito di valutare il progetto al fine di garantire il corretto inserimento ambientale del dehors in esame anche in rapporto ai dehors limitrofi o comunque siti nelle vicinanze, autorizzati all'entrata in vigore del DPR 31/2017, valutando le caratteristiche di materiali, colori ed elementi di delimitazione e di copertura.
4. In caso di installazione a ridosso o in prossimità di edifici di interesse storico-artistico vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. o su sedime stradale pubblico assoggettato a vincolo di tutela in centro storico, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte
5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale paesaggistica, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo allegando apposita documentazione.
6. Le varie istanze/segnalazioni dovranno essere presentate unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

Articolo 25 – Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.

2. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di bevande od alimenti ivi compreso banco/frigo per gelati e/o prodotti similari.
3. Nei dehors è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 38 del 2006 nonché di quelli temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell'esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Per l'utilizzo del dehors occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Articolo 26 – Casi di revoca della concessione

1. Salvi i motivi di revoca previsti all'art. 12 del presente regolamento nonché in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. In caso di realizzazione difforme dal permesso di costruire rilasciato, non ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali, il concessionario incorrerà nella revoca del permesso concesso.
3. La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del concessionario

Articolo 27 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno ad intimare al concessionario le opere da realizzare. In caso di inerzia protratta oltre 30 giorni, i lavori saranno fatti eseguire dall'amministrazione Comunale utilizzando la somma depositata a garanzia, salvo recupero con atti legali del maggior costo dei lavori stessi l'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 28 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi del dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di autorizzazione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 – Sistema sanzionatorio

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento della tassa (TOSAP) per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, così come definita dal Regolamento TOSAP e dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
2. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 250
4. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ove vigenti.

Articolo 30 – Disposizioni transitorie e finali

1. I titoli II e III del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibile, anche ai dehors installati su area privata. Il Gruppo tecnico valuterà caso per caso i progetti di dehors su area privata visibili dalla pubblica via nel caso in cui questi si discostino da quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento per quanto concerne gli elementi costituenti i dehors e in generale i criteri di sua realizzazione
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento Edilizio
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 25/11/2008 , modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.141 del 09/12/2008 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/01/2010.